

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 1829/96 del Consiglio, del 16 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1830/96 della Commissione, del 20 settembre 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo ..... 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996 ..... 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ..... 17
- ★ Regolamento (CE) n. 1833/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento ..... 23
- ★ Regolamento (CE) n. 1834/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1996 <sup>(1)</sup> ..... 24
- Regolamento (CE) n. 1835/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 27
- Regolamento (CE) n. 1836/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto ..... 29

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ..... 31**
- 

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

96/556/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 settembre 1996, recante nomina di quattro membri e otto supplenti del Comitato delle regioni ..... 36**

**Commissione**

96/557/CE:

- ★ **Decisione n. 1/96 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 2 settembre 1996, recante deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della speciale situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione dei filati (codici SA 5402 52 e 5402 62) ..... 38**

96/558/CE:

- ★ **Decisione n. 2/96 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 2 settembre 1996, recante deroga alla definizione della nozione di prodotti originari onde tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio e del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti (loins) di tonno ..... 41**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1829/96 DEL CONSIGLIO****del 16 settembre 1996****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti industriali resterà, nel 1996, insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, pertanto, l'approvvigionamento della Comunità di prodotti di questo tipo dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugi a soddisfare il fabbisogno più urgente della Comunità dei prodotti in questione, alle condizioni più vantaggiose;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3059/95<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto, per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti agricoli e industriali, dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aprire, dall'entrata in vigore del presente regolamento, nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per adeguati quantitativi, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di questi prodotti e l'avvio e lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenti i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede

una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere della data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1996, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1253/96 (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 144).

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di

accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingenziali.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---

## ALLEGATO

| Numero di serie | Codice NC     | Suddivisione Taric | Designazione delle merci                                                                                                                                                                        | Volume contingente | Dazio contingente % |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 09.2940         | ex 3920 62 10 | * 85               | Fogli di polietilene tereftalato, di spessore di 9 micrometri ( $\pm 0,3$ micrometri) destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice 8523 13 00 (*)                                 | 250 t              | 0                   |
| 09.2941         | ex 8471 70 53 | * 60               | Unità di memoria a disco duro di tipo 3.5 o 5.25, con una capacità di memoria totale, formattata, non superando 18 Goctets, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice 8471 (*) | 5 330 000 unità    | 0                   |

(\*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1830/96 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 1996****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3076/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996; che il Portogallo ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 30 agosto 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, IIa, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 30 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 51.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1831/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto per un certo numero di ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere l'apertura di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti figuranti negli allegati del presente regolamento; che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento;

che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tale modalità di gestione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter seguire, in particolare, il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che i contingenti tariffari previsti dagli accordi succitati debbono essere aperti a partire dal 1996; che occorre inoltre determinare le condizioni specifiche necessarie per la concessione dei vantaggi tariffari dei contingenti previsti negli allegati del presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CE) n. 858/96<sup>(7)</sup> la Commissione ha aperto una parte dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT; che, per maggiore chiarezza e semplicità, è opportuno raggruppare nel presente regolamento tutti i contingenti relativi a prodotti ortofrutticoli e a prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/96;

considerando che i comitati di gestione per ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prodotti elencati negli allegati del presente regolamento beneficiano annualmente delle riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e per i periodi specificati negli allegati.

2. I dazi doganali applicabili per i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- per i prodotti elencati negli allegati I e II: i dazi doganali indicati negli allegati stessi;
- per i prodotti elencati nell'allegato III: i dazi ad valorem indicati nello stesso allegato nonché, eventualmente, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

<sup>(6)</sup> GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 1.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui all'allegato II è subordinato alla presentazione, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica, di un certificato d'autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine specificate nell'allegato IIb, che deve essere conforme ad uno dei modelli che figura nell'allegato IIa e attestare che i prodotti in esso indicati posseggono le caratteristiche specifiche di cui all'allegato II.

Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell'importazione, un attestato generale con il quale l'autorità competente del paese d'origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo d'arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per consentire loro di avvertire i servizi doganali interessati. Questa informazione è inoltre pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### Articolo 2

1. Nel gestire i contingenti tariffari previsti dall'articolo 1, la Commissione può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che comprende una domanda di ammissione al beneficio del contingente tariffario per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di ammis-

sione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, sempreché i saldi disponibili lo consenta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

4. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri sono informati dei prelievi effettuati.

#### Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingenziale lo permetta.

#### Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 858/96 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

| Numero d'ordine | Codice NC<br>Suddivisione<br>Taric                                                                                                                                                                   | Designazione delle merci ( <sup>1</sup> )                                                                          | Periodo<br>contingentale                                  | Volume del<br>contingente<br>(in t) | Aliquota<br>del dazio<br>(in %) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 09.0055         | 0701 90 51                                                                                                                                                                                           | Patate di primizia, fresche o refrigerate                                                                          | dal 1° gennaio al 15<br>maggio                            | 4 000                               | 3                               |
| 09.0056         | 0706 10 00                                                                                                                                                                                           | Carote e navoni, freschi o refrigerati                                                                             | dal 1° gennaio al 31<br>dicembre                          | 1 200                               | 7                               |
| 09.0057         | 0709 60 10                                                                                                                                                                                           | Peperoni                                                                                                           | dal 1° gennaio al 31<br>dicembre                          | 500                                 | 1,5                             |
| 09.0035         | 0712 20 00                                                                                                                                                                                           | Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette<br>oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti<br>preparate | dal 1° luglio al 31<br>dicembre 1996                      | 6 000                               | 10                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | dal 1° gennaio al 31<br>dicembre degli anni<br>successivi | 12 000                              | 10                              |
| 09.0041         | 0802 11 90<br>0802 12 90                                                                                                                                                                             | Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle<br>mandorle amare                                                      | dal 1° gennaio al 31<br>dicembre                          | 90 000                              | 2                               |
| 09.0039         | 0805 30 20<br>*41<br>*43<br>*45<br>*47<br>*51<br>*53<br>*55<br>*57<br>*61<br>*63<br>*65<br>*67<br><br>0805 30 30<br>*12<br>*14<br>*16<br>*18<br>*22<br>*24<br>*26<br>*28<br>*32<br>*34<br>*36<br>*38 | Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> )                                                             | dal 15 gennaio al 14<br>giugno                            | 10 000                              | 6                               |
| 09.0058         | 0809 10 50<br>0809 10 10                                                                                                                                                                             | Albicocche, fresche                                                                                                | dal 1° agosto 1996 al 31<br>maggio 1997                   | 500                                 | 10                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | dal 1° agosto al 31<br>maggio degli anni<br>successivi    | 500                                 | 10                              |

(<sup>1</sup>) La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995). La descrizione delle merci per le quali esiste un codice Taric è completata dalla descrizione delle merci che figura nella colonna 3.

## ALLEGATO II

| Numero d'ordine | Codice NC<br>Suddivisione<br>Taric | Designazione delle merci (1)                                | Periodo<br>contingentale        | Volume del<br>contingente<br>(in t) | Aliquota del<br>dazio<br>(in %) |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 09.0025         | 0805 10 01                         | Arance dolci di alta qualità, fresche                       | dal 1° febbraio al 30<br>aprile | 20 000                              | 10                              |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *71                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *81                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 10 05                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *71                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *81                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 10 09                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *71                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *81                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 10 11                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *11                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *21                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 10 15                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *11                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *21                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 10 19                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *11                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *21                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *31                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *41                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *51                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *61                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
| 09.0027         | 0805 20 19                         | Ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di<br>«minneolas» | dal 1° febbraio al 30<br>aprile | 15 000                              | 2                               |
|                 | *13                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *17                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *23                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *27                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *33                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *37                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *43                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *47                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *53                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *57                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *63                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *67                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | 0805 20 29                         |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *12                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *16                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *21                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |
|                 | *27                                |                                                             |                                 |                                     |                                 |

| Numero d'ordine | Codice NC<br>Suddivisione<br>Taric | Designazione delle merci ( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                           | Periodo<br>contingentale      | Volume del<br>contingente<br>(in t) | Aliquota del<br>dazio<br>(in %) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 09.0033         | 2009 11 99<br>* 10                 | Succhi d'arancia concentrati, surgelati, senza aggiunta di zucchero, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo d'arance sanguigne | dal 1° gennaio al 31 dicembre | 1 500                               | 13                              |

(<sup>1</sup>) La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995). La descrizione delle merci per le quali esiste un codice Taric è completata dalla descrizione delle merci che figura nella colonna 3.

Per l'applicazione del presente allegato, si intende per:

- a) «arance dolci di alta qualità», le arance simili nelle caratteristiche varietali, che sono mature, sode e di bell'aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza ammaccature (salvo dovute alla manipolazione usuale o al condizionamento), senza danni causati da siccità o umidità, senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporchie o altri elementi estranei, malattie, insetti, danni causati da agenti meccanici o altri, a condizione che il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione non sia conforme a dette specifiche, inserendo in questa percentuale un massimo del 5 % di difetti che causano seri danni e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume;
- b) «ibridi di agrumi, conosciuti sotto il nome di "Minneolas", gli ibridi di agrumi della varietà Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan e Citrus reticulata blanca, CV Dancy);
- c) «succhi di arancia, concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix», i succhi di arancia la cui massa volumica è uguale o inferiore a 1,229 g/cm<sup>3</sup>, a 20 °C.

*ANEXO IIa — BILAG IIa — ANHANG IIa — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα — ANNEX IIa — ANNEXE IIa — ALLEGATO IIa —  
BIJLAGE IIa — ANEXO IIa — LIITE IIa — BILAGA IIa*

**MODELOS DE CERTIFICADO**

**MODELLER TIL CERTIFIKAT**

**MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**

**MODEL CERTIFICATES**

**MODÈLES DE CERTIFICAT**

**MODELLI DI CERTIFICATO**

**MODELLEN VAN CERTIFICAAT**

**MODELOS DE CERTIFICADO**

**TODISTUSMALLEJA**

**FÖRLAGOR TILL INTYG**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Exporter (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Number<br>00000                                                                                                                          |                          |
| 3 Consignee (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY</b><br><b>FRESH SWEET ORANGES 'HIGH QUALITY'</b>                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Country of origin                                                                                                                        | 5 Country of destination |
| 6 Place and date of shipment — Means of transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Supplementary details                                                                                                                    |                          |
| 8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Gross weight (kg)                                                                                                                        | 10 Net weight (kg)       |
| <b>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b><br><br>I hereby certify that the above sweet oranges consist of oranges of similar varietal characteristics which are mature, firm, well-formed, fairly well-coloured, of fairly smooth texture and are free from decay, broken skins which are not healed, hard or dry skins, exanthema, growth cracks, bruises (except those incident to proper handling and packing), and are free from damage caused by dryness or mushy condition, split, rough, wide or protruding navels, creasing, scars, oil spots, scale, sunburn, dirt or other foreign material, disease, insects or damage caused by mechanical or other means, provided that not more than 15% of the fruit in any lot fails to meet these specifications and, included in this amount, not more than 5% shall be allowed for defects causing serious damage, and, included in this latter amount, not more than 0,5% may be affected by decay. |                                                                                                                                            |                          |
| 12 Competent authority (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | At ..... , on .....<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Signature)</span> <span>(Seal)</span> </div> |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Exporter (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                            | 2 Number 00000                                                              |                    |
| 3 Consignee (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY<br/>FRESH MINNEOLA</b></p> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |
| 6 Place and date of shipment — Means of transport                                                                                                                                                                                                                   | 7 Supplementary details                                                     |                    |
| 8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS                                                                                                                                                                                   | 9 Gross weight (kg)                                                         | 10 Net weight (kg) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |
| <p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I hereby certify that the citrus described in this certificate are fresh citrus hybrid of the variety Minneola (<i>Citrus paradisi</i> Macf. C.V. Duncan and <i>Citrus reticulata</i> blanco C.V. Dancy).</p> |                                                                             |                    |
| 12 Competent authority (Name, full address, country)                                                                                                                                                                                                                | <p>At ..... , on .....</p> <p align="center">(Signature) (Seal)</p>         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 1 Exporter (Name, full address, country)                                                                                                                                                                            | 2 Number                                                                               | 00000              |  |
| 3 Consignee (Name, full address, country)                                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY<br/>CONCENTRATED ORANGE JUICE</b></p> |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |  |
| 6 Place and date of shipment — Means of transport                                                                                                                                                                   | 7 Supplementary details                                                                |                    |  |
| 8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS                                                                                                                                   | 9 Gross weight (kg)                                                                    | 10 Net weight (kg) |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                    |  |
| <p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I hereby certify that the above frozen concentrated orange juice has a density of 1,229 g/cm<sup>3</sup> or less and does not contain blood orange juice.</p> |                                                                                        |                    |  |
| 12 Competent authority (Name, full address, country)                                                                                                                                                                | At ....., on .....                                                                     |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     | (Signature)                                                                            | (Seal)             |  |

*ANEXO IIb — BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIb — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb — ANEXO IIb — LIITE IIb — BILAGA IIb*

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pais de origen<br>Oprindelsesland<br>Ursprungsland<br>Χώρα καταγωγής<br>Country of origin<br>Pays d'origine<br>Paesi di origine<br>Land van oorsprong<br>País de origem<br>Alkuperämaa<br>Ursprungsland | Autoridad competente<br>Kompetent myndighed<br>Zuständige Behörde<br>Αρμόδια υπηρεσία<br>Competent authority<br>Autorité compétente<br>Autorità competente<br>Bevoegde autoriteit<br>Autoridade competente<br>Toimivaltainen viranomainen<br>Behörig myndighet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. *Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna*

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estados Unidos<br>USA<br>USA<br>ΗΠΑ<br>USA<br>États-Unis d'Amérique<br>Stati Uniti<br>Verenigde Staten<br>Estados Unidos da América<br>Yhdysvallat<br>Förenta staterna | United States Department of Agriculture                                                                   |
| Cuba<br>Cuba<br>Kuba<br>Κούβα<br>Cuba<br>Cuba<br>Cuba<br>Cuba<br>Cuba<br>Kuuba<br>Cuba                                                                                 | Ministère de l'agriculture                                                                                |
| Argentina<br>Argentina<br>Argentinien<br>Αργεντινή<br>Argentina<br>Argentine<br>Argentina<br>Argentinië<br>Argentina<br>Argentiina<br>Argentina                        | Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la<br>Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca |
| Colombia<br>Colombia<br>Kolumbien<br>Κολομβία<br>Colombia<br>Colombia<br>Colombie<br>Colombia<br>Colômbia<br>Kolumbia<br>Colombia                                      | Corporación Colombia Internacional                                                                        |

| País de origen<br>Oprindelsesland<br>Ursprungsland<br>Χώρα καταγωγής<br>Country of origin<br>Pays d'origine<br>Paesi di origine<br>Land van oorsprong<br>País de origem<br>Alkuperämaa<br>Ursprungsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoridad competente<br>Kompetent myndighed<br>Zuständige Behörde<br>Αρμόδια υπηρεσία<br>Competent authority<br>Autorité compétente<br>Autorità competente<br>Bevoegde autoriteit<br>Autoridade competente<br>Toimivaltainen viranomainen<br>Behörig myndighet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. <i>Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola's» — Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast för citrusfrukter benämnda «Minneolas»</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Israel<br>Israel<br>Israel<br>Ισραήλ<br>Israel<br>Israël<br>Israele<br>Israël<br>Israel<br>Israel<br>Israel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection                                                                                                                                                                                         |
| Chipre<br>Cypern<br>Zypern<br>Κύπρος<br>Cyprus<br>Chypre<br>Cipro<br>Cyprus<br>Chipre<br>Kypros<br>Cypern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ministry of Commerce and Industry<br>Produce Inspection Service                                                                                                                                                                                                |

## ALLEGATO III

| Numero d'ordine | Codice NC<br>Suddivisione<br>Taric                                               | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>    | Periodo<br>contingentale                                 | Volume del<br>contingente<br>(in t) | Aliquota<br>del dazio<br>(in %) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 09.0059         | 0707 00 35                                                                       | Cetrioli, freschi o refrigerati            | dal 1° novembre 1996 al<br>15 maggio 1997                | 1 100                               | 2,5                             |
|                 | 0707 00 40<br>0707 00 10<br>0707 00 15<br>0707 00 20                             |                                            | dal 1° novembre al 15<br>maggio degli anni<br>successivi | 1 100                               | 2,5                             |
| 09.0060         | 0806 10 40                                                                       | Uve da tavola, fresche                     | dal 21 luglio al 31<br>ottobre                           | 1 500                               | 9                               |
| 09.0061         | 0808 10 61<br>0808 10 63<br>0808 10 69<br>0808 10 71<br>0808 10 73<br>0808 10 79 | Mele, fresche                              | dal 1° aprile al 31 luglio                               | 600                                 | 0                               |
| 09.0062         | 0808 20 57<br>0808 20 67                                                         | Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro | dal 1° agosto al 31<br>dicembre                          | 1 000                               | 5                               |
| 09.0063         | 0809 10 20<br>0809 10 30<br>0809 10 40                                           | Albicocche, fresche                        | dal 1° giugno al 31 luglio                               | 2 500                               | 10                              |
| 09.0040         | 0809 20 39<br>0809 20 49                                                         | Ciliege diverse dalle ciliege acide        | dal 21 maggio al 15<br>luglio                            | 800                                 | 4                               |

<sup>(1)</sup> La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1832/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95<sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele, le pesche e le pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore degli ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione, nell'allegato I del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Nel caso delle esportazioni senza fissazione anticipata della restituzione, i tassi e i quantitativi indicativi sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup>, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di

esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO I

## TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

| Prodotto               | Codice prodotto <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Codice destinazione <sup>(2)</sup> | Periodo 2:<br>presentazione delle domande dal 24. 9<br>al 15. 11. 1996 |                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Tasso di<br>restituzione<br>(in ECU/t netta)                           | Quantitativi<br>previsti<br>(t) |
| Pomodori               | 0702 00 15 100<br>0702 00 20 100<br>0702 00 25 100<br>0702 00 30 100<br>0702 00 35 100<br>0702 00 40 100<br>0702 00 45 100<br>0702 00 50 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                  | 36,2                                                                   | 3 198                           |
| Mandorle sgusciate     | 0802 12 90 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                  | 77,9                                                                   | 286                             |
| Nocciole con guscio    | 0802 21 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                  | 91,0                                                                   | 137                             |
| Nocciole sgusciate     | 0802 22 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                  | 175,6                                                                  | 1 160                           |
| Noci comuni con guscio | 0802 31 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                  | 112,9                                                                  | 138                             |
| Arance                 | 0805 10 01 200<br>0805 10 05 200<br>0805 10 09 200<br>0805 10 11 200<br>0805 10 15 200<br>0805 10 19 200<br>0805 10 21 200<br>0805 10 25 200<br>0805 10 29 200<br>0805 10 31 200<br>0805 10 33 200<br>0805 10 35 200<br>0805 10 37 200<br>0805 10 38 200<br>0805 10 39 200<br>0805 10 42 200<br>0805 10 44 200<br>0805 10 46 200<br>0805 10 51 200<br>0805 10 55 200<br>0805 10 59 200<br>0805 10 61 200<br>0805 10 65 200<br>0805 10 69 200 | A C                                | 88,6                                                                   | 30 932                          |
| Limoni                 | 0805 30 20 100<br>0805 30 30 100<br>0805 30 40 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                  | 108,7                                                                  | 5 079                           |
| Uve da tavola          | 0806 10 21 200<br>0806 10 29 200<br>0806 10 30 200<br>0806 10 40 200<br>0806 10 50 200<br>0806 10 61 200<br>0806 10 69 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                  | 39,0                                                                   | 13 585                          |

| Prodotto             | Codice prodotto <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                       | Codice destinazione <sup>(2)</sup> | Periodo 2:<br>presentazione delle domande dal 24. 9<br>al 15. 11. 1996 |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                    | Tasso di<br>restituzione<br>(in ECU/t netta)                           | Quantitativi<br>previsti<br>(t) |
| Mele                 | 0808 10 51 910<br>0808 10 53 910<br>0808 10 59 910<br>0808 10 61 910<br>0808 10 63 910<br>0808 10 69 910<br>0808 10 71 910<br>0808 10 73 910<br>0808 10 79 910<br>0808 10 92 910<br>0808 10 94 910<br>0808 10 98 910 | A B D                              | 64,4                                                                   | 9 477                           |
| Pesche e pesche noci | 0809 30 11 100<br>0809 30 19 100<br>0809 30 21 100<br>0809 30 29 100<br>0809 30 31 100<br>0809 30 39 100<br>0809 30 41 100<br>0809 30 49 100<br>0809 30 51 100<br>0809 30 59 100                                     | E                                  | 40,2                                                                   | 1 305                           |

<sup>(1)</sup> Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.

## ALLEGATO II

## TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

| Prodotto               | Codice prodotto (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destinazione o gruppo di destinazioni (*) | Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta) | Periodo 2: domande dell'1. 10 al 24. 11. 1996 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                | quantitativi indicativi (t)                   |
| Pomodori               | 0702 00 15 100<br>0702 00 20 100<br>0702 00 25 100<br>0702 00 30 100<br>0702 00 35 100<br>0702 00 40 100<br>0702 00 45 100<br>0702 00 50 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                         | 36,2                                           | 3 198                                         |
| Mandorle sgusciate     | 0802 12 90 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                         | 77,9                                           | 286                                           |
| Nocciole con guscio    | 0802 21 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                         | 91,0                                           | 137                                           |
| Nocciole sgusciate     | 0802 22 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                         | 175,6                                          | 1 160                                         |
| Noci comuni con guscio | 0802 31 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                         | 112,9                                          | 138                                           |
| Arance                 | 0805 10 01 200<br>0805 10 05 200<br>0805 10 09 200<br>0805 10 11 200<br>0805 10 15 200<br>0805 10 19 200<br>0805 10 21 200<br>0805 10 25 200<br>0805 10 29 200<br>0805 10 31 200<br>0805 10 33 200<br>0805 10 35 200<br>0805 10 37 200<br>0805 10 38 200<br>0805 10 39 200<br>0805 10 42 200<br>0805 10 44 200<br>0805 10 46 200<br>0805 10 51 200<br>0805 10 55 200<br>0805 10 59 200<br>0805 10 61 200<br>0805 10 65 200<br>0805 10 69 200 | A C                                       | 88,6                                           | 30 932                                        |
| Limoni                 | 0805 30 20 100<br>0805 30 30 100<br>0805 30 40 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F                                         | 108,7                                          | 5 079                                         |
| Uve da tavola          | 0806 10 21 200<br>0806 10 29 200<br>0806 10 30 200<br>0806 10 40 200<br>0806 10 50 200<br>0806 10 61 200<br>0806 10 69 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                         | 39,0                                           | 13 585                                        |

| Prodotto             | Codice prodotto <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                       | Destinazione o gruppo di destinazioni <sup>(2)</sup> | Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta) | Periodo 2:<br>domande dell'1. 10<br>al 24. 11. 1996 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                | quantitativi indicativi<br>(t)                      |
| Mele                 | 0808 10 51 910<br>0808 10 53 910<br>0808 10 59 910<br>0808 10 61 910<br>0808 10 63 910<br>0808 10 69 910<br>0808 10 71 910<br>0808 10 73 910<br>0808 10 79 910<br>0808 10 92 910<br>0808 10 94 910<br>0808 10 98 910 | A B D                                                | 64,4                                           | 9 477                                               |
| Pesche e pesche noci | 0809 30 11 100<br>0809 30 19 100<br>0809 30 21 100<br>0809 30 29 100<br>0809 30 31 100<br>0809 30 39 100<br>0809 30 41 100<br>0809 30 49 100<br>0809 30 51 100<br>0809 30 59 100                                     | E                                                    | 40,2                                           | 1 305                                               |

<sup>(1)</sup> Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1833/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96<sup>(4)</sup>, ha fissato, all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve per definire il prezzo massimo di acquisto; che, tenendo conto dell'attuale situazione critica nel settore delle carni bovine, è opportuno adattare l'importo in vigore della suddetta maggiorazione per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore; che, di conseguenza, è necessario maggiorare fin d'ora tale importo di 3 ECU per la seconda gara del mese di settembre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nel regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione<sup>(5)</sup> è inserito il seguente articolo 1 bis:*«Articolo 1 bis*

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 13 ECU/100 kg, peso carcassa.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla seconda gara del mese di settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1834/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1996****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95<sup>(6)</sup>, ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande;

considerando che i quantitativi disponibili per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il quarto trimestre 1996, dal regolamento (CE) n. 1563/96 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera i quantitativi disponibili fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1563/96; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate

domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi disponibili fissati dal regolamento (CE) n. 1563/96 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 settembre 1996; che è opportuno rammentare che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 478/95, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che, in applicazione dell'accordo quadro sulle banane concluso con alcuni paesi terzi produttori nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi ultimi sono autorizzati a rilasciare, per il 70 % del volume delle rispettive assegnazioni, certificati di esportazione che vanno presentati per ottenere nella Comunità titoli di importazione delle categorie A e C;

considerando che, nell'ipotesi in cui le domande di titoli presentate dagli operatori delle categorie A e C non esauriscono, per il quarto trimestre del 1996, le quantità disponibili fissate nell'allegato del presente regolamento, è nell'interesse comune dei paesi produttori da un lato, di ottimizzare l'utilizzazione delle loro assegnazioni e, dall'altro, della Comunità e degli operatori, di soddisfare il fabbisogno al consumo constatato nell'ambito del bilancio di approvvigionamento ed è quindi opportuno attribuire le quantità eventualmente ancora a disposizione al termine del secondo periodo di presentazione delle domande di titolo agli operatori della categoria B che abbiano presentato la domanda entro i termini previsti; che è pertanto opportuno stabilire le necessarie modalità di gestione complementari;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, i titoli d'importazione per il quarto trimestre 1996 sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

<sup>(7)</sup> GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 18.

riduzione di 0,4645, di 0,4611 e di 0,5683, per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine «Repubblica dominicana», «Costa Rica: categoria B» e «Altri».

#### *Articolo 2*

Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il quarto trimestre del 1996.

#### *Articolo 3*

Per le quantità di banane fissate nell'allegato per la Costa Rica e la Colombia con riferimento alle categorie A e C, eventualmente disponibili dopo la presentazione delle domande per il secondo periodo in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 478/95, vengono rilasciati

titoli di importazione agli operatori della categoria B, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, che abbiano presentato una domanda di titolo di importazione di banane delle origini suddette nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Queste domande di titolo recano la dicitura «Domanda di titolo "categoria B" — Regolamento (CEE) n. 1442/93».

La Commissione fissa immediatamente le quantità per le quali possono essere rilasciati titoli per le origini rispettive. I titoli sono rilasciati immediatamente dalle autorità competenti e la loro validità è quella fissata all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

| <i>(in tonnellate)</i> |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
|                        | Quantitativi disponibili<br>per le nuove domande |
| COLOMBIA               |                                                  |
| — Categorie A e C      | 113 768,855                                      |
| — Categoria B          | 11 838,937                                       |
| COSTA RICA             |                                                  |
| — Categorie A e C      | 91 604,694                                       |
| NICARAGUA              | 12 353,163                                       |
| VENEZUELA              | 18 490,179                                       |
| BELIZE                 | 8 950,000                                        |
| CAMERUN                | 1 425,605                                        |
| COSTA D'AVORIO         | 145,000                                          |
| Altri ACP              | 2 970,275                                        |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1835/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1996, recante fissazione dei valori  
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni  
ortofrutticoli

| (ECU/100 kg)  |                                   |                                     | (ECU/100 kg)                          |                                   |                                     |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC     | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione | Codice NC                             | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 35    | 052                               | 89,6                                | 0808 10 92, 0808 10 94,<br>0808 10 98 | 624                               | 67,7                                |
|               | 060                               | 80,2                                |                                       | 999                               | 113,2                               |
|               | 064                               | 70,8                                |                                       | 039                               | 121,0                               |
|               | 066                               | 54,0                                |                                       | 052                               | 71,5                                |
|               | 068                               | 80,3                                |                                       | 064                               | 54,2                                |
|               | 204                               | 86,8                                |                                       | 070                               | 90,2                                |
|               | 208                               | 44,0                                |                                       | 284                               | 72,1                                |
|               | 212                               | 97,5                                |                                       | 388                               | 53,5                                |
|               | 400                               | 170,4                               |                                       | 400                               | 54,4                                |
|               | 624                               | 95,8                                |                                       | 404                               | 63,6                                |
|               | 999                               | 86,9                                |                                       | 416                               | 72,7                                |
|               | 052                               | 82,8                                |                                       | 508                               | 113,5                               |
| ex 0707 00 25 | 053                               | 156,2                               | 0808 20 57                            | 512                               | 126,1                               |
|               | 060                               | 61,0                                |                                       | 524                               | 100,3                               |
|               | 066                               | 53,8                                |                                       | 528                               | 53,0                                |
|               | 068                               | 69,1                                |                                       | 624                               | 86,5                                |
|               | 204                               | 144,3                               |                                       | 728                               | 107,3                               |
|               | 624                               | 87,1                                |                                       | 800                               | 141,3                               |
|               | 999                               | 93,5                                |                                       | 804                               | 40,6                                |
|               | 052                               | 54,3                                |                                       | 999                               | 83,6                                |
|               | 204                               | 77,5                                |                                       | 039                               | 104,1                               |
|               | 412                               | 54,2                                |                                       | 052                               | 72,5                                |
|               | 508                               | 42,9                                |                                       | 064                               | 78,4                                |
|               | 624                               | 151,9                               |                                       | 388                               | 57,2                                |
| 0709 90 79    | 999                               | 76,2                                | 0809 30 41, 0809 30 49                | 400                               | 70,4                                |
|               | 052                               | 134,6                               |                                       | 512                               | 88,7                                |
|               | 204                               | 88,8                                |                                       | 528                               | 132,9                               |
|               | 220                               | 74,0                                |                                       | 624                               | 79,0                                |
|               | 388                               | 69,7                                |                                       | 728                               | 115,4                               |
|               | 400                               | 68,2                                |                                       | 800                               | 84,0                                |
|               | 512                               | 80,0                                |                                       | 804                               | 73,0                                |
|               | 520                               | 66,5                                |                                       | 999                               | 86,9                                |
|               | 524                               | 73,9                                |                                       | 052                               | 93,8                                |
|               | 528                               | 68,8                                |                                       | 220                               | 121,8                               |
|               | 600                               | 96,5                                |                                       | 624                               | 106,8                               |
|               | 624                               | 48,9                                |                                       | 999                               | 107,5                               |
| 0805 30 30    | 999                               | 79,1                                | 0809 40 30                            | 052                               | 66,3                                |
|               | 052                               | 75,5                                |                                       | 064                               | 50,9                                |
|               | 064                               | 49,5                                |                                       | 066                               | 72,1                                |
|               | 066                               | 49,4                                |                                       | 068                               | 37,1                                |
|               | 220                               | 110,8                               |                                       | 400                               | 80,5                                |
|               | 400                               | 139,3                               |                                       | 624                               | 49,5                                |
|               | 412                               | 58,5                                |                                       | 676                               | 68,6                                |
|               | 508                               | 307,2                               |                                       | 999                               | 60,7                                |
|               | 512                               | 186,0                               |                                       |                                   |                                     |
|               | 600                               | 88,5                                |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
| 0806 10 40    |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |
|               |                                   |                                     |                                       |                                   |                                     |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1836/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1996****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96<sup>(5)</sup>; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1683/96 della Commissione<sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1996/1997; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 31,911/ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
  - 62,696 ECU/kg per la Spagna,
  - 32,188 ECU/kg per la Grecia,
  - 74,389 ECU/kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 217 del 28. 8. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**DIRETTIVA 96/59/CE DEL CONSIGLIO**

del 16 settembre 1996

**concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che la direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili <sup>(4)</sup>, ha proceduto ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore; che tuttavia tali norme risultano insufficienti e che l'evoluzione dello stato della tecnica consente di migliorare le condizioni di smaltimento dei PCB; che è pertanto opportuno sostituire la direttiva suddetta con una nuova direttiva;

(2) considerando che la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(5)</sup>, richiama l'attenzione sulla necessità di riesaminare periodicamente l'intera materia allo scopo di giungere progressivamente al divieto completo dei PCB e dei PCT;

(3) considerando che lo smaltimento in condizioni sicure dei rifiuti che non possono essere rivalorizzati o riutilizzati è uno degli obiettivi della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990, sulla politica comunitaria in materia di rifiuti <sup>(6)</sup>, confermata nel quinto programma d'azione in materia ambientale e di sviluppo sostenibile; che tale impostazione e la correlativa strategia generale sono state approvate dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 <sup>(7)</sup>;

(4) considerando che a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(8)</sup>, occorre prendere le misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico, lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e l'impiego di processi o metodi che possono nuocere all'ambiente;

(5) considerando che per procedere all'eliminazione dei PCB, per i rischi che essi presentano per l'ambiente e la salute dell'uomo, sono necessarie vincolanti condizioni generali per lo smaltimento controllato dei PCB e per la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi;

(6) considerando che è opportuno adottare dette misure quanto prima, fatti salvi gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri, segnatamente quelli di cui alla decisione PARCOM 92/3 <sup>(9)</sup>; che lo smaltimento dei PCB soggetti a inventario deve essere effettuato entro il 2010;

(7) considerando che, poiché lo smaltimento dei PCB costituisce un problema transitorio e temporaneo e taluni Stati membri che non hanno capacità di smaltimento dei PCB affrontano una situazione di forza maggiore, il principio di prossimità deve essere interpretato in modo flessibile, al fine di consentire una solidarietà a livello europeo in tale settore; che occorre anche allestire nella Comunità gli impianti atti allo smaltimento, alla decontaminazione e al deposito dei PCB;

(8) considerando che la direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(10)</sup>, fissa come limite massimo del tenore in PCB/PCT degli oli rigenerati o utilizzati come combustibile 50 ppm;

(9) considerando che la direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE <sup>(11)</sup>, vieta o limita l'immissione sul mercato di alcuni prodotti sostitutivi dei PCB, e che pertanto occorre anche eliminarli completamente;

<sup>(1)</sup> GU n. C 319 del 12. 12. 1988, pag. 57 e GU n. C 299 del 20. 11. 1991, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Pareri del Parlamento europeo del 17 maggio 1990 (GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 150) e del 12 dicembre 1990 (GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 83), posizione comune del Consiglio del 27 novembre 1995 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 76).

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).

<sup>(9)</sup> Riunione ministeriale delle Commissioni di Oslo e di Parigi del 21-22 settembre 1992.

<sup>(10)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

<sup>(11)</sup> GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64.

- (10) considerando che per poter adeguare alle necessità le capacità di smaltimento dei PCB è opportuno conoscere i quantitativi di PCB esistenti e procedere quindi all'etichettatura degli apparecchi che ne contengono e fare un inventario degli stessi; che l'inventario va aggiornato periodicamente;
- (11) considerando che, tenuto conto dei costi e delle difficoltà causati dall'inventario degli apparecchi leggermente contaminati dai PCB, occorre redigere un inventario semplificato; che occorre prevedere anche lo smaltimento degli apparecchi leggermente contaminati dai PCB quando non siano più utilizzabili, in considerazione degli scarsi rischi che rappresentano per l'ambiente;
- (12) considerando che essendo vietata l'immissione sul mercato dei PCB, occorre vietare la separazione dei PCB da altre sostanze a scopo di riutilizzo dei PCB e il riempimento dei trasformatori con PCB; che però, per motivi di sicurezza, si possono mantenere i trasformatori per assicurare la qualità dielettrica dei PCB in essi contenuti;
- (13) considerando che le imprese che procedono allo smaltimento e/o alla decontaminazione dei PCB devono ottenere un'autorizzazione;
- (14) considerando che occorre definire le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB e che occorre apporvi un'etichetta specifica;
- (15) considerando che ad alcuni compiti tecnici necessari per l'attuazione della presente direttiva deve provvedere la Commissione, secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;
- (16) considerando che, dati il numero e la capacità ristretti degli impianti di smaltimento e di decontaminazione dei PCB, è necessario predisporre programmi per lo smaltimento e/o la decontaminazione dei PCB inventariati; che, inoltre, per gli apparecchi non inventariati, occorre predisporre una bozza di piano per la loro raccolta e il successivo smaltimento; che tale bozza può eventualmente valersi dei meccanismi esistenti per i rifiuti in generale e non deve necessariamente tener conto dei quantitativi molto esigui di PCB la cui individuazione è praticamente impossibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) PCB:
- i policlorodifenili,
  - i policlorotrifeni,
  - il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometildibromodifenilmetano,
  - ogni miscela il cui tenore complessivo di qualsiasi delle suddette sostanze è superiore allo 0,005 % in peso;
- b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB (per esempio trasformatori, condensatori, recipienti contenenti residui) e che non ha costituito oggetto di una decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possa contenere PCB sono considerati contenenti PCB, a meno che sussistano fondati motivi di presumere il contrario;
- c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato come rifiuto a norma della direttiva 75/442/CEE;
- d) detentore: le persone fisiche o giuridiche che detengono PCB, PCB usati e/o apparecchi contenenti PCB;
- e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;
- f) smaltimento: le operazioni D 8, D 9, D 10, D 12 (soltanto in un deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta ed esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D 15 di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.

#### Articolo 3

Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.

#### Articolo 4

1. Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm<sup>3</sup> e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm<sup>3</sup> deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.

2. Gli apparecchi per i quali si possa ragionevolmente presumere che contengano fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere inventariati tralasciando i dati previsti al paragrafo 3, terzo e quarto trattino e possono essere muniti dell'etichetta «Contaminazione da PCB <0,05 %». Essi sono decontaminati o smaltiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Gli inventari comprendono i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del detentore,
- collocazione e descrizione degli apparecchi,
- quantitativo di PCB contenuto in tali apparecchi,
- date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti,
- data della notifica.

Qualora uno Stato membro abbia già compilato un siffatto inventario, può astenersi dal procedere ad una nuova compilazione. Gli inventari sono periodicamente aggiornati.

4. Per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i detentori di tali apparecchi comunichino alle autorità competenti i quantitativi che essi detengono e qualsiasi cambiamento ad essi relativo.

5. Gli Stati membri prendono le necessarie misure atte a garantire che qualsiasi apparecchio soggetto ad inventario a norma del paragrafo 1 rechi l'etichetta. Un'etichetta analoga dovrà essere apposta anche sulla porta dei locali in cui si trovano tali apparecchi.

6. Le imprese di smaltimento dei PCB tengono un registro in cui devono essere indicati quantità, origine, natura e tenore di PCB dei PCB usati loro consegnati. Esse forniscono tali dati alle autorità competenti. Il registro può essere consultato dalle autorità locali e dal pubblico. Le imprese rilasciano inoltre ai detentori che consegnano PCB usati una ricevuta in cui sono specificate la natura e la quantità dei rifiuti consegnati.

7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti controllino i quantitativi notificati.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3 della direttiva 75/442 CEE gli Stati membri vietano la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di riutilizzo dei PCB.

2. Gli Stati membri vietano il riempimento dei trasformatori con PCB.

3. Fintantoché non siano stati decontaminati, eliminati e/o smaltiti a norma della presente direttiva, i trasformatori contenenti PCB possono essere mantenuti unicamente se l'obiettivo è assicurare la conformità dei PCB in essi contenuti con le norme o le specifiche tecniche rela-

tive alla qualità dielettrica, sempreché detti trasformatori siano in buono stato e non presentino perdite.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 siano trasferiti al più presto ad un'impresa autorizzata conformemente all'articolo 8.

2. Prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di incendi. A tal fine i PCB sono tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.

3. Ove fattibile, i condensatori, gli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.

#### Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare l'incenerimento dei PCB o dei PCB usati sulle navi.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le opportune misure per garantire che tutte le imprese che procedono alla decontaminazione e/o allo smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB debbano ottenere un permesso a norma dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE.

2. In caso di smaltimento mediante incenerimento si applicano le disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, relativa all'incenerimento dei rifiuti pericolosi<sup>(1)</sup>. Possono essere autorizzati altri metodi di smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB a condizione che soddisfino norme di sicurezza in materia ambientale equivalente a quelle relative all'incenerimento e rispettino i requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

3. Gli Stati membri adottano individualmente o di concerto, le misure necessarie per sviluppare, se opportuno e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento 93/259/CEE<sup>(2)</sup> e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE, gli impianti per lo smaltimento, la decontaminazione e il deposito in condizioni di sicurezza dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB.

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione 94/721/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36).

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i trasformatori contenenti più dello 0,05 % in peso di PCB possano essere contaminati alle seguenti condizioni:

- a) la decontaminazione deve essere intesa a ridurre il tenore di PCB a un valore inferiore allo 0,05 % in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005 % in peso;
- b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori;
- c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB;
- d) l'etichetta del trasformatore dopo la decontaminazione va sostituita da quella specificata nell'allegato.

2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri assicurano che i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso di PCB siano decontaminati alle condizioni previste al paragrafo 1, lettere b), c) e d) oppure smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

*Articolo 10*

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE:

- a) fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati. Le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri restano valide;
- b) può fissare requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2;
- c) fornirà un elenco delle denominazioni di produzione dei condensatori, delle resistenze o degli induttori contenenti PCB;
- d) definisce, se necessario, esclusivamente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB pericolosi.

*Articolo 11*

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:

- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- un bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a

norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 13*

1. La presente direttiva entra in vigore alla data della sua adozione e sostituisce da tale data la direttiva 76/403/CEE.

2. Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1:

- a) il riferimento ai «PCB e PCT» ai sensi della direttiva 76/403/CEE contenuto nell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 87/101/CEE<sup>(1)</sup> è sostituito da un riferimento ai PCB ai sensi della presente direttiva;
- b) il riferimento alla direttiva 76/403/CEE contenuto nell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 87/101/CEE è inteso come riferimento alla presente direttiva;
- c) il riferimento all'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE contenuto nell'articolo 2, lettera j) del regolamento (CEE) n. 259/93 è inteso come riferimento all'articolo 8 della presente direttiva.

*Articolo 14*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

*ALLEGATO***Etichettatura degli apparecchi contenenti PCB decontaminati**

Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo, che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del paese di utilizzazione dell'apparecchio:

**APPARECCHI CONTENENTI PCB DECONTAMINATI**

Il fluido contenente PCB è stato sostituito

- con ..... (fluido sostitutivo)
- il ..... (data)
- da ..... (impresa)

Concentrazione di PCB nel

- vecchio fluido ..... % in peso
- nuovo fluido ..... % in peso.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1996

recante nomina di quattro membri e otto supplenti del Comitato delle regioni

(96/556/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

viste le decisioni del Consiglio del 26 gennaio 1994<sup>(1)</sup> e del 23 gennaio 1995<sup>(2)</sup>, recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che quattro seggi di membro e otto seggi di supplente del Comitato si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. Norbert De Batselier, Hugo Weckx, Michel Lebrun e Tarcisio Grandi, membri titolari, e dei sigg. Antonio Gómez Fayren, Theo Kelchtermans, Lode Hancke, Louis Vanvelthoven, Stefaan De Clerck, Herman Suykerbuyk, Jean-Claude Van Cauwenberghe e Carlo Andreotti, membri supplenti, notificate al Consiglio rispettivamente il 18 dicembre 1995, 1° luglio 1996, 3 settembre 1996, 25 luglio 1996, 2 settembre 1996, 1° luglio 1996, 19 giugno 1996, 1° luglio 1996, 1° luglio 1996, 10 settembre 1996, 3 settembre 1996 e 10 settembre 1996,

viste le proposte dei governi belga, italiano e spagnolo,

DECIDE:

*Articolo unico*

1. Il sig. Eddy Baldewijns è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Norbert

De Batselier per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

2. Il sig. Herman Suykerbuyk è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Hugo Weckx per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
3. Il sig. Karel De Gucht è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Michel Lebrun per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
4. Il sig. Carlo Andreotti è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Tarcisio Grandi per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
5. Il sig. Freddy Sarens è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Theo Kelchtermans per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
6. Il sig. Gilbert Bossuyt è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Lode Hancke per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
7. Il sig. Peter Vanvelthoven è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Louis Vanvelthoven per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
8. Il sig. Paul Dumez è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Stefaan De Clerck per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

<sup>(1)</sup> GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 20.

9. Il sig. Hugo Rompaye è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Herman Suykerbuyk per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
10. Il sig. Willy Burgeon è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jean-Claude Van Cauwenberghe per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
11. Il sig. Tarcisio Grandi è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Carlo Andreotti per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
12. Il sig. Juan Antonio Megías García è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Antonio Gómez Fayren per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---

## COMMISSIONE

### DECISIONE N. 1/96

#### DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 2 settembre 1996

recante deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della speciale situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione dei filati (codici SA 5402 52 e 5402 62)

(96/557/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

retroattività su due anni, la Comunità non può accettare l'applicazione retroattiva,

vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in particolare l'articolo 31, paragrafo 9 del protocollo n. 1,

DECIDE:

considerando che, a norma dell'articolo 31 del protocollo 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il comitato di cooperazione doganale può concedere deroghe al protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie;

considerando che gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) hanno presentato, a nome del governo del Regno dello Swaziland, una richiesta di deroga alla definizione di cui al protocollo n. 1 per i filati ad anima;

considerando che la deroga richiesta è giustificata dalle disposizioni pertinenti del protocollo n. 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di industrie esistenti, il fatto che il richiedente è uno Stato senza sbocco sul mare, l'inapplicabilità delle norme sul cumulo dell'origine e il livello del valore aggiunto nello Swaziland, e che la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un'industria stabilita nella Comunità purché siano rispettate determinate condizioni relative ai quantitativi, alla vigilanza e alla durata;

considerando che, sia nella lettera iniziale che nella lettera rettificativa, pervenute rispettivamente l'8 dicembre 1995 e il 17 gennaio 1996, gli Stati ACP hanno chiesto che la deroga fosse applicata a decorrere dal 1° gennaio 1994;

considerando che, non disponendo gli Stati ACP di elementi sufficienti per dimostrare la necessità di questa

#### *Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni particolari dell'allegato II al protocollo n. 1, i prodotti elencati in allegato alla presente decisione, fabbricati in Swaziland, sono considerati originari degli Stati ACP purché si rispettino le seguenti condizioni.

#### *Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si riferisce ai prodotti esportati dallo Swaziland nella Comunità tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999.

#### *Articolo 3*

Le autorità doganali competenti dello Swaziland dispongono i necessari controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati che rilasceranno a norma della presente decisione dovranno contenere un riferimento a quest'ultima. Le autorità doganali competenti dello Swaziland inviano ogni tre mesi alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione, nonché i numeri di serie di certificati.

#### *Articolo 4*

Gli Stati ACP, la Comunità e gli Stati membri sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a prendere le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1996.

*Per il comitato di cooperazione doganale  
ACP-CE*

*I Presidenti*

James CURRIE

Edmond CAKPO-TOZO

---

*ALLEGATO*

| <i>(in kg)</i> |          |      |              |
|----------------|----------|------|--------------|
| Codice SA      | Prodotto | Anno | Quantitativi |
| 5402.52        | Filati   | 1996 | 1 014 000    |
| 5402.62        |          | 1997 | 1 115 000    |
|                |          | 1998 | 1 115 000    |
|                |          | 1999 | 1 115 000    |

**DECISIONE N. 2/96 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE  
ACP-CE****del 2 settembre 1996****recante deroga alla definizione della nozione di prodotti originari onde tener  
conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio e del  
Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti (loins) di tonno**

(96/558/CE)

**IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE**

vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 31, paragrafo 8 del protocollo n. 1,

considerando che possono essere concesse deroghe alle norme di origine di cui al suddetto protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie;

considerando che l'articolo 31, paragrafo 8 del protocollo n. 1 prevede una procedura speciale per le deroghe relative alle conserve e ai filetti (loins) di tonno; che tali deroghe vengono concesse automaticamente entro i limiti di un contingente annuo;

considerando che il 24 maggio 1996 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, a norma del suddetto articolo 31, paragrafo 8, una domanda dei governi delle isole Figi, dell'isola Maurizio e del Senegal volta ad ottenere una deroga alla norma di cui al summenzionato protocollo, per le conserve e i filetti (loins) di tonno prodotti da questi paesi tra il 1° gennaio 1996 e il 29 febbraio 2000, così suddivisa: 600 t di conserve e 300 t di filetti (loins) per le isole Figi, 300 t di conserve e 200 t di filetti (loins) per l'isola Maurizio e 600 t di conserve per il Senegal;

considerando che le isole Figi, l'isola Maurizio e il Senegal beneficiano già di una deroga per 2 500 t all'anno di conserve di tonno;

considerando che è quindi opportuno concedere alle isole Figi, all'isola Maurizio e al Senegal la deroga richiesta per il periodo che va dal 1° giugno 1996 al 29 febbraio 2000,

**DECIDE:***Articolo 1*

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE, le conserve e i filetti (loins) di tonno della voce SA ex 1604, prodotti nelle isole Figi, nell'isola Maurizio e

in Senegal utilizzando pesce non originario di tali paesi sono considerati originari di questi paesi alle condizioni precisate nella presente decisione.

*Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i quantitativi annuali indicati negli allegati esportati dai paesi in questione fra il 1° giugno 1996 e il 29 febbraio 2000.

*Articolo 3*

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta, in uno Stato membro, una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere presentate senza indugio alla Commissione, indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

I prelievi vengono concessi dalla Commissione, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data in cui le autorità doganali dello Stato membro accettano le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel volume corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile del volume in questione, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Fintantoché lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti volumi.

*Articolo 4*

Nella casella n. 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — decisione n. 2/96».

*Articolo 5*

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, nel limite delle rispettive competenze, a prendere le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1996.

*Per il comitato di cooperazione  
doganale ACP-CE*

*I Presidenti*

James CURRIE

Edmond CAKPO-TOZO

## ALLEGATO I

## ISOLE FIGI

| <i>(in t)</i>   |           |                            |                                |              |
|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Numero d'ordine | Codice SA | Designazione delle merci   | Periodo                        | Quantitativi |
| 09.1653         | ex 1604   | Conserve di tonno          | Dall'1. 6. 1996 al 31. 5. 1997 | 600          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1997 al 31. 5. 1998 | 600          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1998 al 31. 5. 1999 | 600          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1999 al 29. 2. 2000 | 450          |
| 09.1654         | ex 1604   | Filetti di tonno («loins») | Dall'1. 6. 1996 al 31. 5. 1997 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1997 al 31. 5. 1998 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1998 al 31. 5. 1999 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1999 al 29. 2. 2000 | 225          |

## ALLEGATO II

## ISOLA MAURIZIO

| <i>(in t)</i>   |           |                            |                                |              |
|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Numero d'ordine | Codice SA | Designazione delle merci   | Periodo                        | Quantitativi |
| 09.1653         | ex 1604   | Conserve di tonno          | Dall'1. 6. 1996 al 31. 5. 1997 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1997 al 31. 5. 1998 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1998 al 31. 5. 1999 | 300          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1999 al 29. 2. 2000 | 225          |
| 09.1654         | ex 1604   | Filetti di tonno («loins») | Dall'1. 6. 1996 al 31. 5. 1997 | 200          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1997 al 31. 5. 1998 | 200          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1998 al 31. 5. 1999 | 200          |
|                 |           |                            | Dall'1. 6. 1999 al 29. 2. 2000 | 150          |

## ALLEGATO III

## SENEGAL

| <i>(in t)</i>   |           |                          |                                |              |
|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Numero d'ordine | Codice SA | Designazione delle merci | Periodo                        | Quantitativi |
| 09.1653         | ex 1604   | Conserve di tonno        | Dall'1. 6. 1996 al 31. 5. 1997 | 600          |
|                 |           |                          | Dall'1. 6. 1997 al 31. 5. 1998 | 600          |
|                 |           |                          | Dall'1. 6. 1998 al 31. 5. 1999 | 600          |
|                 |           |                          | Dall'1. 6. 1999 al 29. 2. 2000 | 450          |